

Federazione Energia Alto Adige - SEV
Sede legale:
I-39100 Bolzano
Via Giuseppe di Vittorio 16
Tel.: +39 0471 060 800
Fax: +39 0471 060 809
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

133/2022/R/eel

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-
LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, IN MERITO A INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ
PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

Osservazioni di Federazione Energia Alto Adige - SEV

Bolzano, 6 maggio 2022



S1. Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

- In merito al punto 2.4 del DCO, in cui l'Autorità prevede che l'energia immessa da impianti parzialmente incentivati rientri comunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis, precisiamo che un impianto che accede ai suddetti meccanismi di incentivazione non dovrebbe rientrare di per sé nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis, **anche se solo parzialmente incentivato**.
- In merito agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione ed entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, occorre distinguere il caso degli impianti che non accedono più a meccanismi di incentivazione, dal caso (seppur molto raro) degli impianti **non hanno mai richiesto o comunque non hanno mai avuto accesso ad incentivi**. Per non rischiare una doppia ed iniqua penalizzazione, questi impianti realizzati senza usufruire di meccanismi incentivanti andrebbero interamente esclusi dall'applicazione della norma.

S2. Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

La tempistica proposta potrebbe non risultare sufficiente qualora le informazioni previste dall'Autorità per la predisposizione della dichiarazione, nonché della relazione tecnica, debbano essere richieste ai partner contrattuali con cui sono in essere i contratti di fornitura. Si chiede pertanto di prevedere la possibilità di richiedere una proroga del termine di almeno 60 giorni, nei casi di necessità.

S3. Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

- Si ritiene innanzitutto che la logica perseguita dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 permetta di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti di cooperative energetiche, qualora qualificabili come **cooperative a mutualità prevalente** ai sensi degli artt. 2512 - 2514 c.c.
Infatti, ciascuna cooperativa a mutualità prevalente è titolare di un patrimonio sociale quasi del tutto indivisibile tra i propri soci (essendo tale patrimonio obbligatoriamente destinato a finalità altruistiche ai sensi degli artt. 2514, comma 1, lett. d) e 2545-octies c.c. e 17 Legge 23 dicembre 2000, n. 388) ed è quindi fortemente limitata nel perseguimento dello scopo lucrativo. Inoltre, è caratterizzata da un'organizzazione strutturalmente aperta ai portatori degli stessi bisogni economici dei soci (art. 2528 c.c.).



Tali cooperative costituiscono quindi una sorta di bene comune (o comunque un qualcosa a beneficio di una più o meno ampia comunità) e perseguono come scopo sociale non già il massimo rendimento finanziario del loro investimento (come nel caso di società lucrative), bensì l'offerta ai propri soci di energia consumata ad un prezzo favorevole. In sostanza, tali cooperative, per legge e statuto, attuano da sempre una politica di ristoro e ristoro paragonabile alla *ratio* perseguita dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.

Ci preme al riguardo sottolineare come tutte le cooperative disciplinate dal TICOOP (Allegato A, Delibera ARERA ARG/elt 113/10 e s.m.i.), a prescindere dalla categoria di appartenenza (cooperative storiche o nuove cooperative), siano da qualificarsi come cooperative di utenza ex art. 2512, comma 1, n. 1, c.c., dovendo avere, come scambio mutualistico qualificante, la compravendita di energia elettrica tra la cooperativa ed i suoi soci.

- Si ritiene necessario in ogni caso non considerare come energia elettrica immessa, alla quale si applica l'art. 15-*bis*, l'energia consumata dai soci delle c.d. **“cooperative storiche”**. Solo in tal modo, nell'applicazione della norma si terrebbe adeguatamente conto della peculiarità di questi soggetti, che operano sul mercato come autoproduttori, proprio secondo lo schema regolatorio previsto dal TICOOP. Al riguardo, per calcolare la differenza tra produzione e consumo dei soci si propone di considerare il periodo annuale, al fine di compensare la forte variabilità di produzione che caratterizza l'idroelettrico come fonte di energia più importante per queste cooperative.
- Inoltre, si ritiene assolutamente necessario escludere dalla quota di energia elettrica immessa, alla quale si applica l'art. 15-*bis*, la parte di energia oggetto dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i., il cui comma terzo prevede che “nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico” i concessionari abbiano **l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione**, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse. Al riguardo, precisiamo che la Provincia di Bolzano applica tale obbligo sia alle concessioni di medie, che di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, intendendosi le prime con potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW e le seconde con potenza nominale media annua superiore a 3.000 kW.